



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE MARCHE**

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it)

e-mail: [cr.marche01@lnd.it](mailto:cr.marche01@lnd.it)

pec: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)

**Stagione Sportiva 2025/2026**

### **Comunicato Ufficiale N° 126 del 29/12/2025**

#### **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente  
Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 29 dicembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

#### **Reclamo n. 35/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 35/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 35 promosso dalla società A.S.D. BORGOROSSO TOLENTINO in data 20/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore BARDHO KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 20/12/2025, ha emesso il seguente

#### **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. BARDHO KLEVIS a 3 (tre) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 36/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 36/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 36 promosso dal Sig. CAMPANARI ANDREA in data 23/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 1 (una) gara effettiva al medesimo CAMPANARI ANDREA tecnico della Società UNION CALCIO S.G. applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 23/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. CAMPANARI ANDREA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 37/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 37/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 37 promosso dalla società S.P. OFFIDA A.S.D. in data 22/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore PERONI GIULIO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. PERONI GIULIO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Donatella Bordi

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 38/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 38/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 38 promosso dalla società A.S.D. PIANDIROSE in data 19/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore SHEHAJ KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 62 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. SHEHAJ KLEVIS a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Donatella Bordi

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 39/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 39/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 39 promosso dalla società A.S.D. TORRESE CALCIO in data 20/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore CIPOLLETTI RICCARDO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 57 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

## **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. TORRESE CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

### **Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

### **Reclamo n. 40/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 40/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 40 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA in data 22/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 15/04/2026 al dirigente CHIARIOTTI LUCA applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 17/12/2025, ha emesso il seguente

## **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce l'inibizione al dirigente Sig. CHIARIOTTI LUCA al 28/02/2026 giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

### **Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 41/CSAT 2025/2026**  
**Dispositivo n. 41/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 41 promosso dalla società A.S.D. MONTEPRANDONE in data 22/12/2025 avverso le sanzioni sportive della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive ai calciatori TRAWALLY MUSTAPHA e DI BIAGIO DANIELE applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MONTEPRANDONE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Francesco Paoletti

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 42/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 42 promosso dalla società A.S.D. REAL PORTO in data 18/12/2025 avverso l'omologazione della gara REAL PORTO – STESE con il risultato di 0-1 effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 48 del 12/12/2025, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

rinvia la discussione al giorno 7 gennaio 2026 incaricando la Segreteria di ottenere dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche una certificazione relativa alla posizione del calciatore Teodori Giacomo alla data della gara.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore  
F.to in originale  
Francesco Paoletti

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE  
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 124 – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2025

Reclamo n. 32/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 32/CSAT 2025/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 22 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 32 promosso dalla società A.S.D. PIETRALACROCE 73 in data 10/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 5 (cinque) gare effettive al calciatore Sig. DURANTI ALESSIO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 48 del 03/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letto il preannuncio, il reclamo e la memoria difensiva depositata in atti;
  - relatore Francesco Scaloni;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 10 dicembre 2025 la società ASD PIETRALACROCE 73 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 5 (cinque) gare effettive al calciatore Sig. DURANTI ALESSIO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 48 del 03/12/2025,, chiedendo l'annullamento della delibera e/o la riduzione della squalifica “ *in quanto manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e così come relazionati nel referto arbitrale.* “.

A detta della reclamante, il proprio calciatore non avrebbe messo in atto una condotta violenta nei confronti dell'avversario per cui il suo comportamento non sarebbe sanzionabile in base a quanto prevede l'art. 38 CGS; inoltre il linguaggio usato nei confronti del direttore di gara sarebbe dovuto soltanto al fatto che il Duranti “ *era probabilemente molto stanco e nervoso.* “.

Nella memoria difensiva e nell'allegata dichiarazione del calciatore è stata ribadita la presunta sproporzione della sanzione irrogata rispetto agli effettivi comportamenti messi in atto dal Duranti, evidenziando l'inesistenza di una condotta violenta, giustificando le “ *espressioni offensive ed irriguardose* “ rivolte al direttore di gara alla tensione emotiva e evidenziando sia mancanza di reale offensività delle stesse, sia l'assenza di un premeditato intento oltraggioso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La stessa reclamante ha scritto e ricordato che il referto arbitrale ha fede privilegiata.

Infatti l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* “.

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara risulta evidente che la sanzione irrogata è congrua rispetto ai comportamenti sanzionabili messi in atto dal Duranti che sono di più specie diverse.

Infatti il calciatore ha:

- dapprima aggredito un avversario “ ... *gli avvolge il collo con un braccio e tenta di sferrare un pugno in bocca al difensore, sfiorandogli il viso...*” ( art. 39 – condotta gravemente antisportiva : sanzione minima due giornate di squalifica );
  - espulso per tale gesto, si è rifiutato di lasciare il campo ed ha pronunciato una frase blasfema ( art. 37 – Utilizzo di frase blasfema : sanzione minima 1 giornata di squalifica );
  - infine ha insultato l'arbitro e gli ha rivolto un applauso di scherno, gesto ripetuto a fine partita : risulta evidente che il giudice sportivo ha ritenuto che tali ultimi comportamenti non abbiano integrato la fattispecie della condotta ingiuriosa prevista dall'articolo 36 CGS - in quanto, in tale ipotesi, la sanzione minima sarebbe stata quella della squalifica per 4 gare che si sarebbero aggiunte alle altre 3 - ma che tali gesti andavano sanzionati come ulteriore comportamento gravemente antisportivo ( altre 2 gare di squalifica ).
- Quindi il reclamo va respinto, non sussistendo motivi validi per poter ridurre la sanzione irrogata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. PIETRALACROCE 73.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 dicembre 2025.

Il Relatore  
Francesco Scaloni

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 dicembre 2025

Il Segretario  
Alver Torresi

Reclamo n. 33/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 33/CSAT 2025/2026

#### CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano –

Componente Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 22 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 33 promosso dalla società A.S.D. AMATORI PORTO POTENZA in data 12/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. LEANDRINI OMAR applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 50 del 10/12/2025,- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;
  - ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
  - relatore Marco Marconi;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 12 dicembre 2025 la società A.S.D. AMATORI PORTO POTENZA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. LEANDRINI OMAR applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 50 del 10/12/2025, chiedendo l'annullamento della delibera e/o la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

A detta della reclamante, il proprio calciatore si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara in maniera civile senza rivolgergli alcun insulto.

Alla richiesta audizione lo stesso Leardini ha ribadito di essersi limitato a protestare, ribadendo di non aver rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile, essendo stato sottoscritto dal Presidente Mataloni Andrea in data 11 dicembre 2025, quando si trovava assoggettato alla sanzione della inibizione fino all'8 febbraio 2026 che gli è stata comminata dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 50 del 10 dicembre 2025.

#### P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. AMATORI PORTO POTENZA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 dicembre 2025.

Il Relatore  
Marco Marconi

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 dicembre 2025  
Il Segretario  
Alver Torresi

Reclamo n. 34/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 34/CSAT 2025/2026

#### CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano –

Componente Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 22 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 34 promosso dalla società US FERMIGNANESE 1923 in data 13/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CORDELLA GIOVANNI applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 113 del 10/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letto il reclamo;
  - ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
  - relatore Piero Paciaroni;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 13 dicembre 2025 la società US FERMIGNANESE 1923 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CORDELLA GIOVANNI applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 113 del 10/12/2025, chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

A detta della reclamante, il proprio calciatore non si sarebbe reso protagonista di una condotta violenta come prevista dall'art. 38 CGS, ma soltanto di una condotta gravemente antisportiva di cui all'art. 39 CGS.



La reclamante ha allegato al reclamo un filmato che dimostrerebbe tale tesi.

Alla richiesta audizione la società ha ribadito le proprie argomentazioni, chiedendo l'accoglimento del reclamo

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente dichiara inammissibile la richiesta di visione del filmato, non rientrando la fattispecie in esame nelle disposizioni che consentono l'utilizzo delle immagini.

Nel merito il reclamo viene accolto e la sanzione ridotta a 2 giornate di squalifica, risultando dalla lettura del referto arbitrale che in effetti il calciatore ha messo in atto un comportamento gravemente antisportivo di cui all'art. 38 CGS, e non una condotta violenta come statuita dall'articolo 39 CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CORDELLA GIOVANNI a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 dicembre 2025

Il Segretario  
Alver Torresi

#### **Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 29/12/2025**

Il Segretario  
(Angelo Castellana)

Il Presidente  
(Ivo Panichi)